



COMUNE DI FABRIZIA

89823 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Via Orlando Costa - 89823 Fabrizia - 0963/314001 - 0963/314172

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 21	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2012.
Data 07.05.2012	

L'anno DUEMILADODICI il giorno SETTE del mese di MAGGIO alle ore 18,05 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1.	MINNITI Antonio Salvatore (Sindaco)	X	
2.	CARE' Antonio	X	
3.	FAZIO Francesco	X	
4.	MAMONE Pietro	X	
5.	SUPPA Domenico	X	
6.	SUPPA Raffaele		X
7.	RULLO Brunello Giuseppe Antonio	X	
TOTALE		6	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott. Francesco MARUCCIA

Il Presidente del Consiglio - Consigliere Domenico SUPPA, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, DICHIARA aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- **RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
- **PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;
- **CONSIDERATO** che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;
- **EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;
- **RILEVATO** che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;
- **PRESO ATTO** altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);
- **VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";
- **CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";
- **RIMARCATO** che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*";
- **PRESO ATTO** altresì che "*per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio*";
- **OSSERVATO** tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "*il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione*";
- **EVIDENZIATO** che le disposizioni in argomento confermano l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 4 e all'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92, che rispettivamente recitano:
 - "art. 8, c. 4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari*";
 - "art. 6, c.3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota*

deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.

- **ATTESO** che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: *“l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”;*
- **VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*
- **RILEVATO** che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;*
- **RIMARCATO** che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che *“è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo”*, e cioè l'aliquota dello 0,67%;
- **ATTESO** che *“le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”;*
- **EVIDENZIATO** pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;
- **CONSIDERATO** che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2012, pari ad un presumibile ammontare di €. 64.000,00, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota nella misura ridotta dello 0,2% dicensi (zerovirgoladueper cento) per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo A adibiti solo ed esclusivamente ad abitazione principale e ad aliquote ordinaria dello 0,76% (Zerovirgolasettantasei per cento) per tutti gli altri fabbricati, non compresi nelle abitazioni principali o pertinenze ivi comprese le seconde case e le aree fabbricabili;
- **PRESO ATTO** delle motivazioni che sono sottese alla scelta di applicare le agevolazioni suddette, che vengono riportate di seguito:
- **CONSIDERATO** che le aliquote da applicare per l'anno 2012 saranno le seguenti:

ALIQUTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
MINIMA	0,2	IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO A - ADIBITI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE.
ORDINARIA	0,76	TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI NON COMPRESI NELLE ABITAZIONI PRINCIPALI O PERTINENZE IVI COMPRESSE LE SECONDE CASE ED AREE FABBRICABILI.
RIDOTTA	0,1	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

- **CONSIDERATO** che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **VISTA** la relazione del responsabile del servizio;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:
 - **Responsabile servizio interessato.**
 - **Responsabile del servizio finanziario.**

CON voti favorevoli unanimi, resi in forma palese dai n°06 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- **La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;**
- **Per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote:**
 - aliquota ordinaria 0,76%,
 - aliquota ridotta 0,1%,
 - aliquota minima 0,2%,
 - aliquota maggiorata ----- %
 - _____

- **DI APPLICARE** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
MINIMA	0,2	IMMOBILI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE.
ORDINARIA	0,76	TUTTE LE FATTISPECIE DIVERSE DA ABITAZIONI PRINCIPALI O PERTINENZE IVI COMPRESSE LE SECONDE CASE ED AREE FABBRICABILI.
RIDOTTA	0,1	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** le aliquote suddette alla tipologie specificate.
- **SUCCESSIVAMENTE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **STANTE** l'urgenza di dare immediata esecuzione agli adempimenti richiesti per legge;
- **CON** votazione favorevole unanimemente resa in forma palese;

DELIBERA

- **DI RENDERE** il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267.



COMUNE DI FABRIZIA

Pareri ex art.49 del D.Lvo n.267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lvo n.267/2000.


Il Responsabile del Servizio

Rag. Maria LATASSA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Domenico SUPPA



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco MARUCCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18 MAG. 2012 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.lgs. n.267/00

Fabrizia li 18 MAG. 2012

IL MESSO COMUNALE

Mario ALOE

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4 del D.Lvon.267/2000.

Fabrizia li, 18 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco MARUCCIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 co.1 del D.Lvo n.267/2000 per decorrenza dei termini.

Fabrizia li

IL SEGRETARIO COMUNALE